



**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
Education**

(Classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione)

(Emanato con D.R. n. 1553/2017 del 07.12.2017 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 11.12.2017 e nel B.U. n. 132)

a valere dall'a.a. 2017/2018

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento didattico si intendono:

- per Ateneo, l'Università degli Studi di Siena;
- per Dipartimento, il Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale di Arezzo;
- per Laurea in SEF, la Laurea in *Scienze dell'educazione e della formazione* (Classe L-19),
- per CFU, il Credito Formativo Universitario;
- per SSD, il settore scientifico-disciplinare;
- per *SUA-CdS*, la Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (Allegato 1)

Articolo 2 – Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituito il Corso di Laurea in *Scienze dell'educazione e della formazione (Education)*, appartenente alla classe delle lauree in *Scienze dell'educazione e della formazione* (Classe L-19), a norma del DM 270/2004 e successivi decreti attuativi.
2. La titolarità del Corso di laurea in *Scienze dell'educazione e della formazione* è attribuita al Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale.
3. Il Corso di laurea in SEF ha una durata normale di tre anni e prepara educatrici ed educatori dotati di solide competenze nell'ambito socio-pedagogico.
4. Per il conseguimento della laurea in SEF è necessario aver acquisito 180 CFU con le modalità di cui al presente Regolamento.
5. Il piano degli studi del Corso di laurea in SEF prevede un numero di 19 esami per gli insegnamenti di base, caratterizzanti, affini o integrativi, oltre a quelli relativi ad insegnamenti a scelta dello studente. Contribuiscono al raggiungimento dei CFU necessari al conseguimento del titolo le conoscenze linguistiche, le abilità informatiche, i tirocini formativi e la prova finale.

Articolo 3 - Obiettivi formativi specifici

1. L'obiettivo del Corso di laurea in SEF è quello di formare professionisti che intendono svolgere professioni di natura educativa/formativa (educatori dell'infanzia, educatori sociali, animatori socio-culturali, formatori, educatori degli adulti, tutor di attività formative). Il laureato potrà lavorare all'interno di istituzioni educative, servizi socio-educativi di natura formale o non formale, realtà sociali e assistenziali, agenzie formative, imprese, pubblica amministrazione. Ulteriore obiettivo formativo specifico del Corso di studi è quello di mettere i laureati nella condizione di padroneggiare un ampio repertorio di strumenti tecnico-operativi necessari per identificare e rilevare la presenza di bisogni educativi/formativi, per progettare interventi in tali ambiti, realizzarli e valutarne gli esiti.

Al fine di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro, il Corso di studio prevede un tirocinio formativo obbligatorio e organizza annualmente iniziative gestite da professionisti del mondo del lavoro su temi coerenti con il Corso di studi.

2. Gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea sono riportati nel Quadro A4.a della *SUA-CdS*.

Articolo 4 - Risultati di apprendimento attesi

1. Le conoscenze, le capacità di comprensione e applicative nonché le abilità e le competenze che i laureati del Corso di Laurea in SEF avranno acquisito alla conclusione del percorso formativo, sono riportati nei Quadri A4.b, A4.c della *SUA-CdS*.

Articolo 5 - Sbocchi occupazionali e professionali

1. I laureati in Scienze dell'Educazione e della formazione possono trovare collocazione nei servizi socio-educativi e formativi promossi dagli enti pubblici, in quelli gestiti dal privato sociale, dal volontariato, dalle imprese.

2. Gli sbocchi occupazionali e professionali specifici del Corso di studi sono indicati nel Quadro A2.a della *SUA-CdS*.

Articolo 6 - Conoscenze richieste per l'accesso

1. Può accedere al Corso di laurea in SEF lo studente in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo (art.6, comma 1 del D.M. 270/2004).

2. Le conoscenze richieste per l'accesso al Corso di studio sono consultabili nel Quadro A3 della *SUA-CdS*.

Articolo 7 - Test d'accesso

1. Lo studente deve partecipare ad un Test di accesso orientativo obbligatorio non selettivo per la verifica del possesso di un'adeguata preparazione iniziale. Sono previste attività di sostegno a favore degli studenti a cui, a seguito del sostenimento del test, siano riconosciuti obblighi formativi aggiuntivi. Le indicazioni sono riportate annualmente nel Manifesto annuale degli studi dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico e di Laurea Magistrale dell'Università degli Studi di Siena.

Articolo 8 - Comitato per la didattica

1. Il Comitato per la Didattica del Corso di laurea in SEF è composto da 8 membri, con rappresentanza paritetica di docenti e studenti, eletti secondo le modalità indicate dal Regolamento Elettorale.

2. Le funzioni e le competenze del Comitato per la Didattica sono stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 9 - Valutazione della qualità della didattica

1. La struttura organizzativa per la valutazione della didattica è riportata nel Quadro D1 della *SUA-CdS*.

Articolo 10 - Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento e tutorato per il Corso di laurea in SEF sono coordinate dal Comitato per la didattica secondo quanto riportato dal Quadro B5 della *SUA-CdS*.

Articolo 11 - Riconoscimento dei crediti

1. Spetta al Comitato per la didattica il riconoscimento dei CFU conseguiti in altri Corsi di studio secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. I criteri di cui si avvale il Comitato per la didattica per la valutazione della carriera pregressa dello studente, desunta dalla documentazione rilasciata dalla struttura didattica di provenienza, sono:

- corrispondenza di SSD;
- programmi dei corsi seguiti;
- date degli esami sostenuti.

È inoltre previsto un colloquio integrativo con i docenti di riferimento nel caso di CFU conseguiti:

- in corsi per i quali risulti una mancata corrispondenza di SSD, ma con contenuti similari;
- a seguito di esami sostenuti da più di cinque anni accademici rispetto alla data di nuova iscrizione al fine di valutare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

3. Nel caso di trasferimento dello studente effettuato da un Corso di studio appartenente alla stessa Classe, la quota di CFU riconosciuti, relativi a un SSD, non può essere inferiore al 50% di quelli già acquisiti nell'ambito dello stesso settore.

4. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento dei CFU acquisiti dallo studente in altro Corso di Studio di Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra università compete al Comitato per la Didattica del Corso di Studio di destinazione, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'ordinamento didattico e indica a quale anno di corso lo studente deve iscriversi. In ogni caso, lo studente trasferito da altra sede deve conseguire presso l'Ateneo di Siena almeno il 15% dei CFU necessari per il conseguimento del titolo, nonché quelli previsti per la prova finale.

Articolo 12 - Mobilità internazionale degli studenti

1. Il Corso di laurea in SEF aderisce ai programmi di Ateneo di mobilità studentesca europea ed extra-europea, secondo le modalità previste dal Quadro B5 *SUA-CdS*.

2. Gli studenti sono incentivati alla frequenza di periodi di studio all'estero presso Università con le quali siano stati approvati dall'Ateneo accordi e convenzioni per il riconoscimento di crediti, in particolare nell'ambito dei programmi di mobilità dell'Unione Europea.

3. L'approvazione dei programmi di studio all'estero è deliberata dal Comitato per la Didattica in base alla coerenza con gli obiettivi formativi specifici del Corso di laurea in SEF.

4. Le attività formative presso le Università europee sono quantificate in base all'*European Credit Transfer System* (ECTS).

5. I crediti conseguiti nel quadro di tali scambi vengono acquisiti in base alla certificazione ufficiale fornita dall'università straniera. I voti sono trasformati in trentesimi in base a criteri internazionali standardizzati.

Articolo 13 - Piano delle attività formative

1. Il Piano di studio del Corso di laurea in SEF è riportato nel Quadro B1 *SUA-CdS* (Allegato 2).

2. Entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa di Ateneo lo studente è tenuto alla presentazione del piano di studi individuale, in cui devono essere indicati:

- gli insegnamenti o i moduli scelti per l'acquisizione di CFU a libera scelta;
- gli insegnamenti o le altre attività formative tramite i quali intende eventualmente conseguire CFU in sovrannumero.

3. I CFU a libera scelta dello studente possono essere acquisiti in tutti gli insegnamenti attivati presso i Corsi di studio dell'Ateneo, a condizione che siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea in SEF. La valutazione di coerenza compete al Comitato per la didattica.

4. L'approvazione dei piani di studio e delle eventuali modifiche compete al Comitato per la didattica. Compete altresì al Comitato la valutazione degli insegnamenti o altre attività formative che lo studente intenda conseguire in sovrannumero.

Articolo 14 - Impegno orario delle attività formative e studio individuale

1. Ogni CFU del Corso di laurea in SEF corrisponde a 6 ore (lezioni frontali, esercitazioni, seminari) e a 19 ore di studio da parte dello studente. Fanno eccezione la Prova finale e le esperienze di tirocinio, per le quali ogni CFU corrisponde a 25 ore di attività individuale, anche se svolte sotto la guida di un docente.

Articolo 15 - Esami e verifiche del profitto

1. La verifica del profitto sugli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini e integrativi nonché su quelli linguistici avviene mediante esame scritto e/o orale, con votazione espressa in trentesimi ed eventuale lode. Per i corsi articolati in moduli, la valutazione finale deriva dalla media ponderata del voto riportato per ogni modulo.

2. Per gli esami di profitto sono previste tre sessioni ordinarie:

- Prima sessione: 2 appelli di norma nel periodo di silenzio didattico tra i due semestri;
- Seconda sessione: 3 appelli, di norma nei mesi di giugno e luglio;
- Terza sessione: 2 appelli, di norma nel mese di settembre

Possono essere previste sessioni straordinarie appositamente deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Comitato per la Didattica, fermo restando il rispetto del principio della non sovrapposizione degli appelli di esami di profitto con le lezioni dei singoli Corsi di studi.

3. Il calendario degli esami di profitto è pubblicato con almeno un mese di anticipo. Eventuali variazioni (solo per posticipazione date) possono essere apportate per giustificati motivi e previa autorizzazione del Presidente del Comitato per la didattica.

Articolo 16 - Conoscenze linguistiche e modalità di verifica

1. Gli studenti, durante il loro percorso formativo, devono acquisire la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1.

2. Il conseguimento del livello B1 della lingua inglese è attestato dal possesso di certificazione internazionale riconosciuta valida dall'Ateneo o previo conseguimento di equivalente idoneità presso il Centro linguistico di Ateneo.

3. Alla conoscenza della lingua inglese sono attribuiti 3 CFU.

Art. 17 - Abilità informatiche e modalità di verifica

1. Alle abilità informatiche sono attribuiti 2 CFU che possono essere acquisiti attraverso il conseguimento di una idoneità.

Art. 18 - Stage e Tirocini

1. Il Comitato per la Didattica cura lo svolgimento di un tirocinio formativo e orientativo per ogni studente. Ai fini dell'acquisizione dei relativi CFU, il riconoscimento del tirocinio è effettuato sulla base della certificazione firmata dal tutor esterno attestante il proficuo svolgimento dell'attività svolta, nonché sulla base di una relazione redatta dallo studente e della valutazione effettuata dal tutor interno.

2. L'assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (Tirocini e stage) è consultabile nel Quadro B5 della SUA-CdS.

Articolo 19 - Frequenza del corso di studio

1. La frequenza del Corso di laurea in SEF non è obbligatoria, salvo che non sia espressamente prevista per specifiche attività formative.

Articolo 20 - Prova finale

1. La prova finale deve verificare che il laureando abbia acquisito la capacità di applicare le proprie conoscenze, l'autonomia di giudizio e l'abilità comunicativa secondo le modalità previste dal Quadro A5 della *SUA-CdS*.

Articolo 21 - Calendario dell'attività didattica

1. Il calendario dell'attività didattica è riportato nel Quadro B2 della *SUA-CdS*.

Art. 22 - Docenza

1. I nominativi dei docenti del Corso di Laurea e i loro curricula sono consultabili sul sito *web* del Dipartimento.

Articolo 23 - Disposizioni transitorie

1. Il riconoscimento dei CFU acquisiti dagli studenti iscritti a Corsi di laurea con ordinamenti didattici previgenti, che optino per il passaggio al Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione della classe 19, ex D.M. 270/04 e norme successive, è deliberato dal Comitato per la Didattica.

2. L'eventuale abbreviazione di carriera per "rendimento didattico eccezionalmente elevato" e per "presenza di CFU riconosciuti" è possibile tramite richiesta al competente Comitato per la Didattica.

Art. 24 – Approvazione e modifica del Regolamento Didattico

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Comitato per la Didattica, deliberate dal Consiglio di Dipartimento e approvate dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Le modifiche alla *SUA-CdS* seguono l'iter appositamente previsto.

Articolo 25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia.